

**IL COMMERCIALISTA VENETO** n. 135 - MAGGIO / GIUGNO 2000



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

# L'INSERTO

# 1

Venezia, Hotel Ramada  
Quarta Giornata di Studio - 25 marzo 2000

# Check-up sul bilancio 1999

*A cura del dr Franco Roscini Vitali*



# Check-up sul bilancio 1999

A cura di Franco Roscini Vitali \*

**B**uongiorno a tutti. Prima di affrontare il principio 24 e il principio 25 consentitemi di fare una premessa che in genere non viene fatta nei convegni perché si inizia a parlare del principio e basta. Invece la premessa è importante perché serve per leggere tutti i principi, perché tutti i principi devono essere letti alla luce dei principi generali, cioè degli articoli 2423 del Codice Civile e 2423 bis. Il 2423 enuncia, tra l'altro, la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio d'esercizio; il 2423 bis è relativo ai principi di redazione al bilancio: prudenza, competenza...

Diciamo che, in una ipotetica piramide, la rappresentazione veritiera e corretta dovrebbe stare in cima: a volte noi lo dimentichiamo e ci poniamo dei quesiti, anche in materia fiscale che, invece, non dovremmo porci. Dopo la rappresentazione veritiera e corretta vengono i principi di redazione, ripeto: prudenza, competenza, etc. etc..

Il principio contabile numero 11 è il primo della nuova serie, perché i primi dieci li buttate via tutti, sono quelli vecchi. I principi validi iniziano dall'11 e, per il momento, arrivano al 27: poi quest'anno ne usciranno altri due.

## IL PRINCIPIO CONTABILE N.11

Il principio 11 è un principio molto breve che si legge molto in fretta; commenta proprio il 2423 - la rappresentazione veritiera e corretta - e i principi di redazione che chiama anche postulati.

I principi contabili sono norme integrative ed interpretative del Codice Civile. Perché? Il Codice Civile non è un trattato o un libro di ragioneria, per cui viene a dire, per esempio: "Le rimanenze si possono valutare a (LIFO), a (FIFO) o con la media ponderata", però non specifica come funzionano il LIFO o il FIFO o la media ponderata. Bisogna andare a vedere i principi contabili, nella fattispecie il 13. Oppure il criterio di valutazione dell'articolo 2426 che dice: "Nel costo si comprendono gli oneri di diretta imputazione", più anche quelli di indiretta imputazione, a certe condizioni. Quali sono questi oneri? Noi spesso ci chiediamo quali sono gli oneri di diretta e indiretta imputazione che si possono computare? Dobbiamo andare a vedere i principi contabili: per le rimanenze di beni il 13, per i titoli il 20, per le immobilizzazioni materiali il 16, per le immateriali il 24. Ecco perché i principi contabili sono norme integrative e interpretative del Codice Civile.

Ancora, a volte, viene posta la domanda nei convegni: "Ma io sono obbligato a rispettare i principi contabili", poi ci sono quelli che dicono: "Chi ha detto che i principi contabili sono quelli dei dottori, dei ragionieri? Chi l'ha detto?". L'ha detto la Consob alcuni anni fa. Sicuramente a qualcuno questo non piace, tant'è vero che nell'IRAP hanno tolto il riferimento ai corretti principi contabili. Però il Ministero delle Finanze si è accorto dell'errore e, almeno nell'ultima bozza (febbraio 2000) dell'IRAP è scritto che vale sempre il documento interpretativo del 12.

Solo chi non ha mai letto i principi contabili internazionali dice: "Ma allora guarderemo i principi internazionali". Assolutamente no, perché in questo caso non è possibile, perché lo IASC 1 prevede due schemi di conto economico e non ha neanche preferenze né per l'uno né per l'altro, anzi, forse ha più preferenza per il nostro, quello per natura, perché dice: "Se usi quello per destinazione devi dare le informazioni dei costi del personale, degli ammortamenti, anche per natura nell'allegato, nella nota integrativa". Per cui vedete che alla fine tutto ritorna e tutto è rimasto come prima, nonostante sia stato tolto questo riferimento, ad opera di qualcuno a cui non stava bene. Ritorniamo al principio n. 11: questo serve poi per capire anche il 24 e il 25. Il principio 11, proprio nell'ottica di integrazione del Codice Civile, nell'enumerare e nel commentare i principi di redazione, cioè la competenza, la prudenza, e tutti i principi che conosciamo, li amplia e, per esempio, dà una notevole enfasi al concetto della prevalenza della sostanza sulla forma. E fa degli esempi. Vi faccio gli esempi, poi li ampliamo.

Questo concetto, se tenuto ben presente, ci aiuta, non solo a compilare

correttamente il bilancio, ma a risolvere anche un sacco di problemi di carattere fiscale, evitando di fare quesiti alle DRE, che non vanno fatti in materia di bilancio, perché o c'è una norma specifica nel Testo Unico, oppure valgono le regole generali.

Allora, prevalenza della sostanza sulla forma, dice il principio contabile. Ci sono delle operazioni che, prese singolarmente, non dicono nulla, perché sono complesse e sono composte da più operazioni. Già nel momento in cui noi facciamo la scrittura in partita doppia, dobbiamo conoscere tutta l'operazione, la sostanza, perché in caso contrario sbagliamo. Dopo, dobbiamo anche andare a vedere le norme giuridiche. Il documento fa un esempio relativo al leasing. Per il leasing, nella sostanza, il bene andrebbe iscritto nell'attivo. Per adesso non lo possiamo fare perché il Codice Civile - io dico - forse lo vieta, non siano poi così sicuri, comunque non lo consente. Però, allora, nella nota integrativa diamo tutte le informazioni.

## IL LEASEBACK

Poi fa un altro esempio, più concreto, e dice: il leaseback. Il Codice Civile non vieta la corretta contabilizzazione del leaseback. Col leaseback, sapete, io ho degli immobili, li vendo alla società di leasing, li riprendo in retrolocazione. Lo faccio perché chiaramente ho bisogno di liquidità. Certo, è un'operazione finanziaria. Se non avessi bisogno di soldi, non la farei. Però dice il principio: "La corretta contabilizzazione della plusvalenza non deve essere imputata a conto economico, ad esempio, nel 1999, ma va ripartita sulla durata della retrolocazione". Se no, facciamo come ha fatto una società quotata tanti anni fa. Ha preso i beni immobilizzati, li ha venduti, ha messo la plusvalenza tutta in un anno perché doveva chiudere il bilancio in minor perdita, diciamo, se no andavano molto male le cose. La plusvalenza la suddividiamo sulla durata della retrolocazione e abbatte, idealmente, le quote, le rate di leasing che stanno nei costi della produzione.

Ma veniamo all'ipotesi esaminata nel 1999. Prevalenza della sostanza sulla forma. C'è quel protocollo d'intesa tra i dottori commercialisti e la DRE della Emilia Romagna, dove vengono fatti i quesiti. Li è stato fatto un quesito che avendo ben presente questo concetto, in effetti era già risolto. Se io ho un contratto di leasing, e un altro soggetto subentra nel contratto, ad esempio, immobiliare: di miliardi siamo parlando, non dell'automobile, non ci interessano le cifre non rilevanti; cosa deve fare colui che subentra? E' chiaro che se subentra, come a volte accade, verso la fine del contratto di leasing, poniamo che scada nel 2001, mi paga non solo le rate a scadere, mi paga il valore dell'immobile. Lui cosa voleva fare? Prevalenza della sostanza sulla forma. Di sicuro non butta via 10 o 20 miliardi, di sicuro vuole riscattare l'immobile, vuole subentrare nel diritto di acquistare l'immobile. E' chiaro che imputerà al conto economico del 2000 e del 2001 soltanto le rate a scadere ed il resto lo sospende per poi ammortizzarlo insieme al prezzo di riscatto: questo è evidente, in quanto vale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. E' chiaro che se l'altro soggetto subentra all'inizio del contratto ben può prevalere la funzione di godimento del bene. Qui è un problema che ognuno deve risolvere: la DRE in modo molto sofferto, in modo molto difficile, però arriva a questa conclusione. Ma la risposta è nel principio contabile, nel principio contabile 11, è nello IASC dove c'è il paragrafo 35 del Framework che dice la stessa cosa. Le operazioni devono rispecchiare la sostanza. E' chiaro che se sono una società cosa faccio? Farò un bel verbalino, a futura memoria, in modo che anche eventuali verificatori che la pensassero diversamente, ma ritengo sia difficile, verranno messi a tacere.

Così si risolvono molti altri problemi. Il leasing dell'immobile, ad esempio,

\* *Riproduzione stenografata e corretta dell'intervento originale alla Giornata di Studio*

scade nel 2001, faccio 1 miliardo di opere sull'immobile, e non imputo certo 500 milioni nel 2000 e 500 milioni nel 2001, quando magari il contratto scade nel febbraio del 2001. Evidentemente io ho fatto quelle opere perché sono già sicuro, ho già deciso, di riscattare l'immobile.

L'altro giorno a Padova, in un convegno, è saltato fuori questo quesito: 500 milioni avevano speso nel 1998, l'affitto scadeva nel febbraio 1999 e nel febbraio 1999 hanno comprato l'immobile e hanno lasciato 250 milioni nel bilancio del 1998. Mentre sto facendo il bilancio, a febbraio, termina l'affitto, compro l'immobile. Quest'anno, almeno la parte restante sospendiamo ed ammortizziamola con il prezzo d'acquisto dell'immobile.

## IL PRINCIPIO CONTABILE N. 24

Questo era il discorso per introdurre il principio 24. Teniamo conto di questa brevissima introduzione, perché gli esempi sono molti, ma non abbiamo il tempo, questa breve introduzione era per enfatizzare il fatto che tutti i principi contabili vanno letti in funzione dei principi generali. Difatti ci sono poche righe all'inizio dei principi, dove si dice: per questo principio contabile valgono i principi generali, commentati nel documento numero 11, in particolare i principi di competenza, di prudenza; in particolare, poi vedremo nell'ipotesi delle imposte differite ed anche anticipate, (attenzione come sindaci che qui c'è qualcuno che già avanza qualche impresa, che avanza delle teorie un pochettino pericolose).

Veniamo al principio 24 che è il principio sulle immobilizzazioni materiali, che completa l'esame dell'attivo dello stato patrimoniale, perché per le immobilizzazioni immateriali, è appunto il principio 24, poi vengono le materiali, principio 16, le immobilizzazioni finanziarie principi 20 e 21, le rimanenze principio 13 e 23 (lavori di lunga durata) i crediti, principio 15, le attività finanziarie che non sono immobilizzazioni sempre 20, le disponibilità liquide il 14, ratei e risconti 18, conti d'ordine il 22. Il passivo è esaurito con un documento solo, che è il 19, che riguarda debiti, trattamento fine rapporto e fondi. Manca la classe A, il capitale sociale e le riserve, cioè il patrimonio netto, che sarà oggetto di un documento che uscirà.

A questo proposito stiamo attenti che questo documento dirà alcune cosettine abbastanza importanti: una ve la dico perché abbiamo qualche collega che è davanti alla Procura della Repubblica. Se noi siamo sindaci in una società che nel 1999 perde un miliardo, chiama i soci e dice: cari soci, tirate fuori un miliardo perché siamo in perdita. Voi gli date il miliardo. Si deve contabilizzare quel miliardo facendo la scrittura: banche a riserve. Mi raccomando, non banche a voci E 20 del conto economico, sopravvenienze attive. Non ci interessa che l'articolo 55 comma 4 del Testo Unico ci dica che quella sopravvenienza non è tassata.

C'è una regola non scritta che è la seguente: nei rapporti tra soci e la società non si possono mai generare componenti che vanno al conto economico. Tanto è vero che, se ci pensate, il principio contabile 20, titoli partecipazioni ed azioni proprie, dice che se una società compra le azioni proprie e le annulla, quell'annullamento non genera mai componenti che vanno a conto economico: gira tutto con le riserve, più o meno riserve. Se ci pensate l'articolo 99 del Testo Unico dice: guarda che non puoi avere componenti di reddito che vanno a conto economico, né nel bene, né nel male. Per cui la contabilizzazione è a riserve.

E guardate che se anche io ho fatto un finanziamento nel 1998, perciò come finanziamento è nei debiti della società, e rinuncio, non è vero, che la rinuncia ad un debito genera una sopravvenienza; no, la rinuncia ad un debito genera sopravvenienza se il debito è stato originato da un costo che è andato a conto economico. Io compro 10 milioni di merce da CPELLINI nel 1999, nel 2000 non lo pago perché la merce è difettata; faccio una transazione, non gliela pago comunque, quello è un debito girato a sopravvenienza attiva, perché? Perché anche fiscalmente l'articolo 66 e l'art. 55, e in ragioneria la sopravvenienza è il venire meno di un debito generato da un costo, per cui la sopravvenienza è un minor costo o un minor ricavo, riferito ad un esercizio precedente.

Nel caso del finanziamento nulla è andato a conto economico, quando il socio ha dato il finanziamento: il finanziamento è iscritto direttamente tra i debiti. Per cui la rinuncia al debito è una semplice riclassificazione da debiti a riserve. Abbiamo dei colleghi davanti ad alcune Procure della Repubblica, ovviamente perché la società è andata male dopo. Se la società non va male, non succede nulla. Questo lo raccomando perché il principio dedica non molte righe, ma liquida il problema dicendo che la contabilizzazione del conto economico non è corretta. Vedo che la questione interessa, per cui ho fatto bene ad anticiparla.

Il principio 24, rammenta che queste spese che costituiscono le immobilizzazioni materiali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. In più nella classe B/I, immobilizzazioni immateriali, non ci sono solo dei beni, ma ci sono anche delle spese, che non sono legate o collegate all'acquisizione o alla produzione interna di un bene, ma sono solo spese che possono avere un'utilità futura. Infatti, dire immobilizzazioni immateriali è anche un po' improprio, perché lì dentro vi sono le spese di impianto ed

ampliamento, che non sono immobilizzazioni, tant'è vero che, giustamente, la circolare sulla Visco dice: attenzione, sono le immobilizzazioni immateriali, i brevetti e i marchi che possono essere agevolati, non le spese di pubblicità se capitalizzate.

La prima osservazione è: attenzione che per i beni, cioè per i marchi, per i brevetti e per l'avviamento, il principio contabile dice che esiste l'obbligo di iscrizione nell'attivo. Ovviamente l'obbligo esiste se ho fatto un buon affare nel comprare quell'azienda, perché se ho pagato un avviamento che si dimostra inesistente, dovrò imputarlo al conto economico. In linea generale ho l'obbligo di iscrivere nell'attivo i beni e l'avviamento. Mentre per le spese, impianto di ampliamento e pubblicità, ho la facoltà: e qui mi serviva la premessa che ho fatto. La facoltà cosa vuol dire? Che se mi alzo stamattina ed ho dormito bene mi comporto un modo, se mi alzo e ho dormito male, ho litigato con la moglie, mi comporto in un altro modo? No. La facoltà deve essere sempre letta come discrezionalità di carattere tecnico, sempre nell'ottica della rappresentazione veritiera e corretta e della prevalenza della sostanza sulla forma: questa è una facoltà di carattere tecnico, facoltà che tra l'altro il legislatore, conscio del fatto che si tratta di aria fritta o poco più per le spese, richiede il consenso nostro come sindaci (art. 2426 numero 5) se c'è il collegio sindacale, e poi dice: se hai degli utili puoi distribuire i dividendi soltanto se hai riserve che ti coprono la parte non ammortizzata.

Il principio 24 dice: attenzione che il principio di competenza si applica sempre, si applica addirittura due volte. Una prima volta al momento dell'iscrizione del bene o della spesa, poi per ripartire l'utilità futura, per fare l'ammortamento. Faccio un esempio concreto: impresa che riceve in prossimità della fine dell'esercizio, perciò a novembre o dicembre, 100 mila depliant pubblicitari che ha ordinato: al 31 dicembre li ha ancora in rimanenza, perché li distribuirà nel 2000. Qual è la competenza economica? La competenza economica sarà del 2000 perché si determina quando si distribuiscono i depliant.

Per cui: prima applicazione del criterio di competenza per l'iscrizione dei depliant che ho al 31 dicembre in rimanenza e che costituiscono una sorta di rimanenza, di costo sospeso, che poi andranno a conto economico nel 2000. Poi mi chiedo: posso ammortizzare questa cifra, questo importo? Ho speso 200 milioni. Ed il principio dice: attenzione, nel caso dei depliant no. Non è mai ammortizzabile il costo di un depliant; diverso è il caso del costo relativo ad un catalogo generale dell'impresa. Allora questo è un discorso diverso, perché un catalogo generale d'impresa, vi sarà capitato, io ho visto due o tre volte, costa qualche centinaio di milioni, costa qualche miliardo e viene rifatto ogni due, tre, quattro anni, per cui quella può essere una spesa che io vado ad ammortizzare. La competenza è data soltanto dal momento in cui distribuisco questi depliant. Vedete quindi che applichiamo sempre i criteri, i principi generali.

## LE SPESE DI PUBBLICITÀ, DI RICERCA, DI SVILUPPO

Poi, una cosa vi invito a fare, prima di leggere il principio: leggete l'ultima pagina, così capiamo molte cose. Perché tutti i principi hanno una paginetta finale molto breve, dove viene fatto il confronto tra il principio ed il corrispondente principio dello IASC. In questo caso il 24 nostro viene confrontato con il numero 38 dello IASC. Il confronto è stato fatto con una tabellina. Se guardate la tabellina, ci accorgiamo che per i principi dello IASC, per lo IASC 38, le spese pluriennali non esistono più; non esistono, perché esiste solo un caso nel quale le spese possono essere ammortizzate. Ed è il caso delle spese di sviluppo, che sono il risultato della ricerca. Lì c'è l'obbligo di iscrizione nell'attivo; in tutti gli altri casi non se ne parla neppure, per cui spese di impianto, di ampliamento, di pubblicità, costi di addestramento del personale, costi sostenuti per esodo del personale, non esiste mai la possibilità di capitalizzare. Poi, guardate il nostro principio che dice: capitalizzazione sì. Allora si è portati a dire: ma guarda, che bella differenza. Adesso io vi dimostro, in poche parole, con due esempi, che non è così. In effetti il nostro principio, pure tenendo conto della nostra realtà e della prassi contabile che esiste in Italia, è improntato a grande rigore; per cui è vero che quelle spese, se qualcuno ha il prospettino sott'occhio può vedere, si possono ammortizzare, ma vengono posti tanti e tali paletti per cui adesso vedremo che le possibilità di capitalizzazione sono ridotte. Ecco che la differenza, che sembrava abissale, non è poi così abissale. Prendiamo le spese di pubblicità. Le spese di pubblicità sono ammortizzabili soltanto se costituiscono un "di cui" di un pacchetto di spese più ampio. Esempio: io sono la "Esse lunga"; apro un ipermercato; che cosa sostengo: spese di impianto, ampliamento, ed anche spese di pubblicità. Ma, "anche spese di pubblicità", cioè ho un pacchetto di spese del quale fanno parte le spese di pubblicità, che sono appunto un "di cui". Perciò il principio dice: sono ammortizzabili soltanto se costituiscono ulteriori oneri che sono sostenuti in correlazione ad altri oneri pluriennali propriamente detti, costituiti dai costi di impianto e di ampliamento. Cioè, quando queste spese di pubblicità sono essenziali al buon esito del progetto per il quale i costi di impianto ed ampliamento sono



stati sostenuti. Ecco. Quando, invece, la pubblicità costituisce un costo di sostegno di prodotti esistenti, va sempre imputata a conto economico.

Facciamo un altro esempio: sono la FIAT, esce l'Alfa Romeo, adesso esce la 156 station con la Zeta-Jones nel baule. Ecco, ho sostenuto spese di ricerca, etc., etc., e "anche di pubblicità". Poi, però, stiamo attenti: in quanto tempo io posso ammortizzare queste spese? Qui sta il problema. In quanto tempo? Perché noi sindaci andiamo nelle imprese: dice il direttore amministrativo: "L'abbiamo ammortizzata in cinque anni", "Perché in cinque anni?", "Come perché? Lo dice l'articolo 74". Non ci interessa proprio. Purtroppo l'articolo 74 è fatto veramente male, è un articolo cretino. Andrebbe riscritto perché consente la deduzione in uno o cinque anni. Cosa vuol dire o uno o cinque?

Mentre il comma 1 del 74, per le spese di ricerca e sviluppo è fatto bene, perché dice da uno a cinque, e chiede la quota costante: cento per cento, cinquanta per due, trentatré per tre, venticinque per quattro, venti per cinque; per le spese di pubblicità dice o uno o cinque. Cosa vuol dire? E perché non uno, due, tre o quattro? E' strano.

Tra l'altro una volta erano tre, portati a cinque. Io non mi ricordavo più, poi sono andato a fare una ricerca per fare il libro sulle spese di pubblicità e rappresentanza e sono andato a rispolverare il tutto: hanno portato da tre a cinque - e così vale anche per i due terzi delle spese di rappresentanza - per finanziare la proroga della Tremonti. Questo vuol dire che quando la Tremonti è decaduta, si doveva tornare a tre, ma si confida nella mancanza di memoria di tutti, perché anch'io non lo ricordavo, sinceramente.

E' stato fatto per finanziare la proroga della Tremonti, questo è stato il motivo. Finché era o uno o tre ok, ma o uno o cinque, in effetti, purtroppo obbliga in certi casi - nel caso che vi ho fatto sicuramente - alle variazioni. Perché? Perché la spesa di pubblicità, io ho visto il caso dell'apertura di un ipermercato - un caso concreto - si è deciso di ammortizzare in due anni, al massimo potrebbero essere tre. Per cui devo fare le variazioni, non c'è dubbio, con il problema che vediamo dopo delle imposte anticipate, ovvero differite attive

## LE SPESE DI COSTITUZIONE, IMPIANTO E AMPLIAMENTO

Per quanto riguarda - visto che siamo in argomento - le spese di impianto e ampliamento, cioè le prime che incontriamo nello schema, il principio dice: "Le spese di impianto sono quelle sostenute nella fase preoperativa dell'impresa, mentre quelle di ampliamento riguardano la fase di accrescimento della capacità operativa già esistente". L'ampliamento, però, dice: "Attenzione, deve essere inteso come espansione in direzione di attività precedentemente non perseguite"; in pratica è l'allargamento dell'attività dell'impresa.

Vediamo alcuni esempi, con il raffronto anche fiscale, così completiamo. Una società ha spese di costituzione: sicuramente si possono ammortizzare. Vado, invece, dal notaio perché c'è un aumento di capitale sociale. Voi siete i soci, versate una somma: la spesa può essere, sicuramente, ammortizzabile: mi date i soldi, ho maggiori mezzi finanziari, l'utilità c'è. Vado dal notaio perché ho fatto la scrittura "riserve a capitale", ho aumentato il capitale con le riserve: tanto patrimonio avevo prima, tanto ho adesso. Che utilità hanno le spese? Nessuna, zero. Vado dal notaio perché io e Ceppellini siamo soci di una S.p.A., vogliamo dare le azioni, o parte delle azioni, ai figli. Però lui è molto diffidente, non gli piacciono i miei figli, io anche sono diffidente, non mi piacciono i suoi figli, vogliamo inserire una clausola di prelazione. Quella clausola di prelazione mi dirà futuri ricavi? Certamente no, magari i figli mandano l'azienda a rotoli; semplicemente la spesa e la modifica regolano i rapporti tra i soci. Se volete, dovrebbe quasi essere pagata dai soci, però, visto che è un cambiamento di statuto, lo paga la società, ma non ha una futura utilità. Tant'è vero che qui il Ministero delle Finanze è talmente d'accordo che in risposta ad uno specifico quesito, con la circolare 108/E del 3 maggio 1996, paragrafo 6.4.1, a domanda: "Le spese per aumento del capitale sociale sono ammortizzabili in cinque anni?" ci ha ricordato una cosa importante, ha detto: "Guardate che l'articolo 74 comma 3 non detta la regola dei cinque anni, per cui fai quello che ti dice il Codice Civile. Siccome il Codice Civile non ritiene indispensabile l'ammortamento, comportati di conseguenza". Questa è stata una risposta, direi, molto intelligente, molto prima del principio contabile. In effetti hanno detto nel 1996 quello che dice il principio contabile. Per cui comportati di conseguenza, vedi tu. Questo è il concetto.

Tornando all'esempio di prima, l'apertura di un ipermercato: quali sono le spese che posso capitalizzare? Non sono molte. Nel settore due anni di ammortamento vanno bene: apro l'ipermercato nel 1999, posso ammortizzare nel 1999-2000, forse 2001, forse tre anni, ecco, ma generalmente non posso andare ad ammortizzare in cinque anni. Il principio comunque non dice nulla in quanto lascia ad ognuno la decisione, dice in un periodo breve, comunque breve. Volutamente non si è detto due anni, tre anni, perché dipende - ripeto - anche dal settore.

Costi di addestramento del personale. Anche qui vale lo stesso discorso delle spese di pubblicità: lo liquidiamo alla svelta. Tali spese non sono

capitalizzabili, a meno che l'addestramento del personale non sia collegato ad altre spese, vedi di impianto e ampliamento: addestramento del personale perché apro l'ipermercato, perché apro un nuovo centro commerciale. Sono i costi cosiddetti di *start up*, come li chiama il principio contabile.

## UN'IMPUGNAZIONE DI BILANCIO DELLA CONSOB

Costi straordinari di riduzione del personale. Sono costi che vanno imputati a conto economico. Ripeto, perché poi capiamo meglio il tutto: per i principi internazionali avremmo già finito l'argomento, questi costi non sono capitalizzabili. Ma anche per il nostro principio. A questo proposito segnalò che nel 1999 si è assistito ad una impugnazione di un bilancio, da parte della Consob, di una società quotata. Questa società ha imputato nell'attivo e vuole ammortizzare in cinque anni 12 miliardi che ha pagato non per l'esodo del personale, ma per smantellare una rete di vendita di agenti che non funzionava. Per cui ha pagato questa penale, perché il contratto con gli agenti scadeva più avanti e ha voluto rescindere il contratto in sostanza. Ha pagato questi 12 miliardi, che sono una penale. L'ha iscritta nell'attivo come spesa di ampliamento perché ha voluto riportarsi la rete di vendita all'interno, avvalendosi del proprio personale. La Consob ha impugnato quel bilancio dicendo che la spesa non è una spesa da iscrivere nell'attivo, ma è un costo da imputare al conto economico. In sostanza la Consob ha detto: "La spesa di ampliamento è la spesa che tu sostieni per impiantare la nuova rete, invece la parte di spesa che tu sostieni per smantellare la vecchia inefficiente, quella deve morire e deve essere imputata a conto economico".

Leggo testualmente, sono cinque righe: "I benefici futuri possono considerarsi strettamente correlati alle sole spese di costituzione della nuova rete di distribuzione e non al costo dello scioglimento del vincolo contrattuale preesistente, mediante il quale è stata soltanto eliminata la rete commerciale inefficiente quale condizione per l'avvio della nuova rete. Non si possono considerare capitalizzabili le spese per eliminare delle diseconomie. L'onere è, quindi, da evidenziare nel conto economico come costo straordinario".

Il bilancio è quello chiuso al 31.12.97, per cui approvato - attenzione alle date - a aprile 1998 da parte dell'assemblea. Il principio contabile 24, per la verità, è uscito un anno dopo. E' l'unica, secondo me, linea di difesa.

La società ha impugnato a sua volta la decisione Consob, l'impugnativa Consob, è andata davanti al Tribunale di Bergamo. Adesso non voglio entrare nel merito. In sostanza l'avvocato è stato molto bravo. E la società ha avuto ragione, per il momento, ma la Consob sicuramente non abbandona il contenzioso. L'avvocato in sostanza ha detto: "Siccome il contratto scadeva più avanti, se noi non pagavamo questi 12 miliardi non potevamo impiantare la nuova rete". Il Tribunale ha accettato la spiegazione e nella sentenza in effetti dice una cosa strana, dice: "Per i principi internazionali questa spesa non andrebbe mai nello stato patrimoniale", però, visto che senza sostenere questi 12 miliardi non era possibile impiantare la nuova rete, alla fine fa salvo il comportamento della società.

Però, scusatemi, facciamo un esempio molto più semplice. Se noi abbiamo un impianto e sostituiamo un motore che non va bene, spendiamo 30, 40, 50, 100 milioni, un miliardo, quello che volete, e vogliamo capitalizzare il motore nuovo: scusate il termine non corretto ma "scapitalizziamo" il vecchio perché altrimenti ammortizziamo due motori. Qui è la stessa cosa. Se non elimino la rete vecchia che non funziona, non posso impiantare la nuova, tant'è vero che il principio contabile 19, quello sui debiti, uscito nel 1996, già diceva una cosa importante, solo che forse non è stata letta. Dice, ad esempio: "Se tu stai chiudendo il bilancio al 31.12.99, hai deciso dei prepensionamenti, cioè di mandare via del personale, guarda che quel costo è un costo già del 1999. Lo iscrivi come debito, con caratteristiche particolari, articolo 2424 bis comma 3, che si chiama fondo, ma è un debito. Perché lo metti nei fondi? Perché magari è incerta la cifra, è incerto quando andrai a pagarla, però non è neanche un rischio, questo è un onere, che è più forte. Si imputa nel conto economico come onere, con la scrittura "oneri a fondo" e già nel bilancio che stai chiudendo. Non si può certamente ammortizzare.

Segnalo, per chi avesse il problema, che dal punto di vista fiscale non ci sono problemi per quello che abbiamo detto prima, in quanto non c'è una disposizione che dica che devo ammortizzare. Non solo, ma c'è un verbale della riunione degli ispettori compartimentali che è datato luglio 1987 (non 1997) ben tredici anni fa, che è stato pubblicato sulle riviste e che dice esattamente quello che stiamo dicendo adesso. Dice che secondo gli ispettori compartimentali, queste spese non hanno assolutamente utilità futura e vanno a conto economico.

Il professor Giovanni Emanuele Colombo nel Trattato delle Società, volume settimo, dice testualmente: "Pare difficile far rientrare questi costi tra quelli pluriennali". Pare difficile. Costi di ricerca e sviluppo. La ricerca di base va sempre a conto economico perché, anche se io sono un'impresa farmaceutica, e spendo miliardi per la ricerca di base, se non li spendo nel giro di qualche mese chiudo. Mentre la ricerca applicata e lo sviluppo che è

il risultato della ricerca, possono essere capitalizzati, anzi, lo sviluppo è l'unico caso in cui per lo IASC devo capitalizzare.

## DIRITTI DI BREVETTO E AVVIAMENTO

Diritti di brevetto industriale e diritti di opere dell'ingegno. Il principio ricorda che i brevetti hanno una tutela di vent'anni ma non per questo li ammortizzo in vent'anni, in quanto quella è la tutela giuridica e ci si deve regolare secondo il comportamento che ognuno deve valutare. Così per le concessioni, licenze, marchi. Ad esempio, se io pago tutti gli anni una concessione non ho problemi, imputo a conto economico tutti gli anni e ho il mio costo; ma se pago una cifra una tantum, l'ammortamento dipenderà dalla durata della concessione.

Avviamento. L'avviamento per i principi contabili nazionali, per lo IASC, per la quarta direttiva, per i principi anche americani, si ammortizza in cinque anni e con la possibilità di un ammortamento più lungo - il principio contabile 24 dice che non deve superare i vent'anni. Però i casi sono ben identificati, ben circoscritti. E' il caso, per esempio, delle attività che necessitano di lunghi periodi di tempo per essere portate a regime o di imprese i cui cicli naturali sono di lungo periodo o imprese che operano in settori in cui non si prevedono rapidi mutamenti. In genere l'ammortamento avviene in cinque anni.

Attenzione anche qui: abbiamo il problema dovuto al fatto che il legislatore ha modificato, con decorrenza primo gennaio 1998, l'articolo 68, con una norma veramente, anche questa, assurda, ma non perché ha deciso di passare da cinque a dieci. Quella è una norma fiscale. Quando la norma è chiara può piacere o non piacere, però, può essere accettata. Quello che non va bene è che hanno detto che anche per gli ammortamenti in corso si doveva cambiare, per cui molti hanno cambiato. Ma ricordo che non posso cambiare un piano di ammortamento solo perché me lo dice una norma di carattere fiscale.

Cambiare un criterio di stima non è vietato, anzi, la relazione al 2426 dice che a volte devo cambiare la stima. Questo non è un mutamento di criteri contabili. Devo cambiare la stima se, per esempio, sto facendo un ammortamento di un impianto, e arrivo al quinto anno, l'ammortamento è di dieci anni e dico: "Questo impianto lo terrò ancora soltanto due anni, anzi, ho già ordinato il nuovo impianto che mi arriverà tra due anni", allora devo cambiare il piano, certo. Ma non perché semplicemente è arrivata una norma fiscale che me lo impone. Anche qui, purtroppo, avrò il problema delle differenze in dichiarazione con il problema delle imposte anticipate che dopo vediamo. Altre immobilizzazioni immateriali. Attenzione perché questa voce è vero che è residuale, per cui quando ho un qualcosa che non posso andare a scrivere nelle voci precedenti, vado a scriverla nella voce BI 7. Però il principio rammenta una cosa importante, dice: "Attenzione che anche per quello che iscrivi in questa voce vale tutto quanto abbiamo detto, cioè ci deve essere una utilità futura e non deve trattarsi di costi di esercizio". E qui ci sono alcuni esempi, prenderò quello che mi sembra il più ricorrente: le migliorie apportate su beni di terzi.

Io ho questo albergo e ho l'albergo in affitto, un affitto di sei più sei, dodici anni. Le migliorie sulle strutture vanno ammortizzate sulla durata dell'affitto comprensivo del rinnovo. Tecnicamente il principio dice: "nel più breve periodo tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e la durata dell'affitto compreso il rinnovo". E' chiaro che uno prende il pacchetto di spese e deve fare una selezione. Perché? Perché le spese sulle strutture hanno utilità dai sei più sei, dodici anni. L'imbiancatura di una sala riunioni di sicuro no, la moquette di sicuro no, anzi, la moquette in genere si ammortizza in cinque anni perché in un albergo è molto ottimistico ipotizzare una durata maggiore. Qui - attenzione - lo dico per completezza. Sicuramente qualcuno dei presenti è Sindaco, ha la fortuna o sfortuna - non lo so - di essere Sindaco di qualche banca. Allora mi dice: "Per le banche cambia un po' il discorso perché c'è un provvedimento Banca Italia del 1995 che mi dice di ammortizzare in cinque anni". Ecco, quello lo lasciamo alle banche, perché si vede che del 1995 le banche guadagnavano e si sono inventate la regola dei cinque anni, però non deve essere generalizzata. Qualcuno ha cercato di dire: "Quella regola vale anche per le imprese in genere, industriali e commerciali", collegandole all'art. 2426 numero 5, ma sono due cose diverse. Il 2426 numero 5 riguarda le spese di pubblicità, di impianto e ampliamento, cioè "l'aria fritta", dove ci vuole il nostro consenso come sindaci, dove non posso distribuire dividendi se non ho le riserve che coprono la parte non ammortizzata. Per le migliorie, invece, siamo in presenza non di aria fritta, siamo in presenza di beni, anche se questi hanno delle caratteristiche particolari, nel senso che se io non rinnovo l'affitto non posso portarmi via la ristrutturazione. Però qui vedo dei beni, qui vedo delle opere in concreto.

Oltre tutto mi viene in mente una cosa, mi sono dimenticato prima. Quando abbiamo parlato delle spese per l'esodo del personale, magari sempre qualcuno che è Sindaco di banche - vedo qualche assenso - sa che c'è un provvedimento della Banca d'Italia che è datato 7 agosto 1998. Quel provvedimento avrebbe dovuto riguardare le differenze da conversione Euro nel bi-

lancio delle banche, perché sappiamo che il decreto legislativo 213 del 1998 - articolo 18 - dettava i criteri per le imprese in genere, poi per le banche e le assicurazioni dava dei criteri generali, però diceva: "In concreto per le banche e le assicurazioni - rispettivamente Banca Italia e ISVAP, - detteranno i criteri specifici, dove iscrivere negli schemi di bilancio delle banche e delle assicurazioni, che sono particolari, queste differenze". Poi ad un certo punto c'è un qualcosa che non c'entra nulla. Si dice: "Se una banca paga delle cifre per incentivare l'esodo in base alla legge 449 del 1997 - che era la legge di accompagnamento della finanziaria per il 1998 - se paga queste cifre, può imputarle a conto economico nell'esercizio sicuramente, oppure può ammortizzarle in cinque esercizi". Ecco, quella norma la lasciamo alle banche. Anzi, se io fossi Sindaco di una banca che le ammortizza, il parere sarebbe negativo. Abbiamo visto che all'estero questo non si farebbe mai. La corretta contabilizzazione è a conto economico; se questi me li ammortizzano, sicuramente la Banca Italia ha voluto salvare i bilanci di qualche banca, però l'iscrizione nell'attivo di tali spese è contraria al principio di prudenza e al principio di competenza.

E' chiaro che la Banca d'Italia ha voluto salvare delle banche che non potevano sopportare questi costi interamente a conto economico, però guardate la differenza: in questo caso sono costi che andrebbero a conto economico e mi dicono che si possono ammortizzare, mentre per le migliorie su beni di terzi che andrebbero ammortizzate su una durata più lunga mi danno la regola dei cinque anni. Si vede che nel 1995 le banche avevano bilanci che andavano meglio.

## IL SOFTWARE

Attenzione che non mi risulta, a nessuno risulta, che in Italia esista il Codice Civile per i nostri clienti, imprese industriali e commerciali, e poi un Codice Civile per le banche. No. Tant'è vero che il principio 11 è applicabile anche alle banche.

Il principio 11 dice: "Attenzione che i principi generali di prudenza e competenza si applicano e vanno bene per tutte le imprese, industriali, commerciali, bancarie, assicurative", poi le banche hanno delle peculiarità, degli schemi, ma questo deriva dalle direttive.

Stiamo attenti alla voce immobilizzazione in corso e acconti, la B/I numero 6, perché quello che vado a scrivere lì dentro, quello che troviamo lì, alla fine deve essere riclassificato nella voce pertinente, in una di quelle che stanno sopra, oppure deve essere imputato a conto economico. Se, per esempio, un'impresa fa delle opere interne utilizzando del proprio personale, sappiamo che, utilizzando proprio personale, deve stornare i costi di esercizio. Per esempio, ho nella B/6 costi per acquisto di materie prime, B/7 servizi, B/9 costo del personale. Se l'impresa fa un incremento interno, fa qualcosa che deve essere capitalizzato, teoricamente dovrebbe fare immobilizzi in corso a costi. Non lo può fare perché è una compensazione vietata dall'art. 2423 ter ultimo comma, che deriva dall'articolo 7 della quarta direttiva. Deve fare immobilizzazioni a voce A/4, incrementi interni, che deriva dal numero 3 dell'articolo 23 della direttiva, che è intitolato "lavori fatti dall'impresa per se stessa", che forse rende meglio l'idea.

Se l'immobilizzazione è in corso, (l'immobilizzazione in corso ha incrementi interni) attenzione che alla fine l'immobilizzazione deve poi essere riclassificata nella voce sopra: se è software nella B/1 numero 3 o B/7 se il software non è tutelato. Questo è il concetto.

Il software. Il principio si occupa anche del software. Il software, in genere, si distingue tra software in licenza d'uso, a tempo determinato, indeterminato. A seconda dei casi utilizziamo la voce B/I numero 3 o la voce B/I numero 4 se lo ho in licenza a tempo determinato; se è fatto all'interno e non è tutelato, B/I numero 7. Nel software - attenzione - vado a capitalizzare soltanto i programmi, non anche tutte quelle modifiche che si hanno tutti gli anni. Quelle si imputano a conto economico.

Se siamo Sindaci di una software house stiamo molto attenti ai criteri di capitalizzazione, perché il principio è molto rigoroso e dice: "Posso capitalizzare soltanto i costi di chi ha lavorato sul progetto, non le spese generali, non i costi di chi ha fatto la supervisione del programma", per cui solo quelli diretti. Stiamo attenti anche qui, ci sono delle software house - ho visto dai bilanci - dove viene capitalizzato un certo pacchetto di spese, molte delle quali alla fine andrebbero a conto economico.

Il principio n. 24 direi è importante, non solo per noi come consulenti, ma come sindaci diventa ancora più importante. Vedete che, una volta che viene letto in chiave giusta, le differenze con lo IASC 38 ci sono indubbiamente, però non sono così abissali.

Imposte differite. Il principio sulle imposte, il 25, riguarda il trattamento contabile delle imposte sul reddito. Per cui non solo le imposte differite. Innanzitutto quali sono le voci interessate alle imposte? Nello stato patrimoniale la D11, debito per imposte. Ecco, attenzione, D11 e CII numero 5, altri crediti, per eventuali crediti di imposta. Però il principio 25, ma anche il principio 19, sui debiti, ed anche il principio 15 sui crediti, dicevano già, quello che vi dico adesso: se io faccio l'Unico, ho 1000 di imposte da paga-

re; ho versato 920 di acconto, è sbagliato uscire con D11 1000, CII5 920. Devo uscire con D11 80, cioè il netto. Attenzione, che anche qui c'è confusione, a volte, tra le compensazioni vietate dal 2423 ter ultimo comma e dell'articolo 7 della direttiva; e quelle invece che dobbiamo fare. La compensazione vietata è quella che compensa delle voci obbligatorie di stato patrimoniale conto economico, ovvero l'esempio di prima: la voce A4. Se io non utilizzassi la voce A4 e stornassi i costi, quello non posso farlo; ma la compensazione di carattere finanziario è prevista nel Codice Civile. E gli articoli sono: il 1241, il 1242 seguenti; e il 1253, i quali dicono: se io e Ceppellini abbiamo un debito ed un credito reciproco, quando questi sono liquidi, scaduti, noi li compensiamo, certamente. Ecco perché se io ho tre clienti, A, B, C che hanno un saldo 1000 ciascuno; prima del 31.12 C mi fa un reso di 200, il suo saldo diventa 1000 meno 200, 800. Io esco con clienti per 2800. Siamo tutti d'accordo.

## LA COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI

Guardate questo caso, invece. Ho 4 clienti, A, B, C, D. A, B, C, hanno un saldo 1000 ciascuno; D ha saldo 0. D mi fa un reso prima del 31.12 di 200. Non posso compensare il debito che ho nei suoi confronti, che mi ha fatto il reso di 200 con il credito che ho nei confronti di A, B, C. Devo evidenziare crediti di 3000 e debiti per 200. E' logico, è ovvio: però stiamo attenti perché dove siamo consulenti o sindaci, quando ci fanno vedere un tabulato con il saldo clienti, se non andiamo a dare sfogliatina, non ci accorgiamo di eventuali segni meno. Non ci preoccupiamo delle 500 mila lire e né delle 100 mila lire, per carità, è sempre la sostanza che prevale sulla forma, però se avessimo su un saldo di 3 miliardi, 200 milioni di resi con saldo negativo, ne devo tenere conto.

Altra compensazione che non possiamo fare e che fanno, credetemi, non so su 10, ma direi 7 aziende su 10, ed anche lì dove siamo sindaci noi avvalliamo dei bilanci che non vanno bene. E' l'esempio che vi faccio adesso. Io ho dei clienti, i clienti mi pagano con la ricevuta bancaria, sto facendo il bilancio al 31 dicembre del 1999, le ricevute scadono nel 2000, la banca mi ha anticipato un miliardo: non si contabilizza "banche a clienti", si lascia il saldo clienti e si registra "banche a banche conto anticipo ricevute", perché quella compensazione è vietata.

Non solo, ma guardate che alcune imprese reputano di poter redigere il bilancio in forma abbreviata, perché non hanno superato i 4,7 miliardi, ma quando voi gli fate rilevare contabilmente il saldo corretto, i clienti ad esempio passano a 5,2 miliardi.

Valgono, poi, per i fondi imposte quello che l'anno scorso in effetti allo Sheraton abbiamo detto sul principio 19. Questi sono debiti che hanno caratteristiche particolari, sono probabili oppure sono certi ma non conosco esattamente l'importo oppure non so quando andrò a pagare. Esempio, sto chiudendo il bilancio, ho ricevuto un accertamento. Chiamo il commercialista e dico: 200 milioni, cosa facciamo? Lui mi dice di accantonare: 100. Allora iscrivo un fondo, e poi separatamente i fondi imposte riferite che andiamo dopo a vedere.

Per il conto economico, per le voci interessate alle imposte, la B14, non tanto per le imposte, ma per le tasse, le imposte indirette, tasse di concessione governative, tutte quelle che sono elencate nel documento interpretativo del n. 12.

Per la voce E21, ricordo che lo schema dell'art. 2425 prescrive obbligatoriamente di inserire le imposte relative ad esercizi precedenti. Infine la voce 22 si deve suddividere tra 22a, imposte correnti, e 22b, imposte differite. Nella 22, anche se a qualcuno non piace, va inserita anche l'IRAP.

E' vero che l'IRAP sostituisce servizio sanitario nazionale, e di quello ne teniamo conto nelle note integrative, nel senso che non andiamo a dire che il costo del personale è diminuito. Facciamo due conti prima di fare affermazioni che magari, all'atto pratico non sono vere. E' diminuito perché c'è stato questo assorbimento del servizio sanitario nazionale, oppure è diminuito effettivamente perché è diminuito.

Però l'IRAP pur non essendo un'imposta sul reddito è un'imposta diretta, per cui va nella voce 22, e poi parliamoci chiaro, se la togliamo dalla voce 22 e la mettiamo ad esempio in B14 i confronti internazionali non funzionano più.

## IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Andiamo avanti sulle imposte vediamo cosa sono le imposte differite ed anticipate. In sostanza le imposte differite sono generate dalla differenza tra l'utile di bilancio prima del calcolo delle imposte ed il reddito imponibile. Noi abbiamo sempre questa differenza, se non l'avessimo (situazione ideale dove abbiamo il risultato del bilancio privo di imposte uguale al reddito imponibile) non avremmo problemi di imposte differite. In genere invece abbiamo questa differenza. Questa differenza tra risultato prima delle imposte e reddito imponibile è generata dalle differenze che abbiamo nella dichiara-

zione.

A questo punto dobbiamo prendere queste differenze e dividerle in due mucchietti: le differenze definitive le mettiamo in un mucchietto e non le guardiamo più, perché le differenze definitive non danno mai origine alla fiscalità differita o anticipata; per cui, tutti i costi indeducibili perché scarsamente documentati, perché non inerenti, i famosi due terzi delle spese di rappresentanza, quelli sono indeducibili e li mettiamo lì. Poi ci sono le differenze temporanee. Su queste differenze temporanee, quelle per le quali facciamo la variazione in più dell'utile, e poi faremo la variazione in meno o viceversa, quelle che poi vengono recuperate, su queste c'è il problema della fiscalità differita o anticipata, differita attiva o differita passiva.

Su queste abbiamo il problema perché le imposte, dice il principio 25, sono un costo, per cui come tutti i costi devono essere iscritti in base al principio di competenza e correlate ai costi e ricavi a cui si riferiscono.

Le imposte di competenza sono date dalle imposte che io pago, che ho nella D11, più le imposte che sono di competenza di questo bilancio, che andrò a pagare dopo, meno le imposte che io pago adesso ma che sono di competenza di bilanci successivi.

Cominciamo con un esempio banale. Un miliardo di plusvalenza; la posso rateizzare perché in base all'articolo 54 del Testo Unico detenevo il bene da più di tre anni, e anche un miliardo, poniamo sia l'unico mio utile; è il mio utile, ho il 50 per cento di imposte, tanto per semplificare, 100 milioni che vanno in D11, che sono imposte dell'esercizio 1999, e 400 che vanno nella B2, imposte differite, perché? Perché è un costo, è un debito che è probabile, non è certo, perché in effetti se in un esercizio successivo vado in perdita non le vado a pagare. E' chiaro che se ho un miliardo di utile lordo, ho 100 di debito corrente e 400 di debito a medio e lungo periodo per imposte, per cui il mio utile è di 500; posso distribuire ai soci 500, perché altrimenti se non scrivo i 400 di imposte differite potrei, con il mio socio, distribuire 900, poi vendiamo la partecipazione e chi compra la società ha un debito per imposte che è un debito nostro. Tutto questo per dire: stiamo attenti quando facciamo le perizie, perché magari non ci accorgiamo che c'è della fiscalità differita, stiamo attenti a questo problema. Diciamo la società vale 3 miliardi, poi magari ci sono 400 milioni di imposte differite, non iscritte in bilancio.

Se poi in un esercizio successivo io dovessi non pagare queste imposte le riverso a conto economico, la scelta del principio 25 è quella di fare "imposte differite a voce 22 ovvero ad imposte dell'esercizio con il segno meno". Per il nostro principio 25, ma anche per la prassi europea, le imposte differite si generano prevalentemente, a causa delle differenze tra reddito imponibile e risultato di bilancio. In America invece si generano principalmente a causa della differente valutazione delle attività, attività che hanno un valore fiscale diverso da quello civilistico. Questo anche per il nostro principio, però gli americani danno molta più enfasi all'aspetto patrimoniale, anche perché in America non hanno tutte le differenze che abbiamo noi, differenze in più o in meno sul reddito, ma hanno altre problematiche che riguardano i valori dell'attivo. Per noi prevalentemente è quello illustrato il motivo che genera le imposte differite ed anticipate. Differenze temporanee tassabili, che sono denominate dallo IASC 12 imponibili, sono le differenze che comporteranno variazioni in aumento del reddito, in aumento, perciò generano oggi imposte differite: il caso è la plusvalenza, l'altro caso riguarda un costo che anticipo, quando il Fisco consente di anticipare la deducibilità per motivazioni di risparmio fiscale; sono gli ammortamenti anticipati. Attenzione che per gli ammortamenti anticipati ci sono due metodi per calcolarli, c'è il metodo che abbiamo usato tutti fino a ieri e che usano molte società e poi c'è l'imputazione a riserva.

Qui stiamo parlando dell'ammortamento anticipato non fiscale, ma anticipato civilistico, perché se noi parliamo dell'anticipato fiscale non civilistico il problema non c'è. Faccio un esempio: se noi compriamo il computer e lo ammortizziamo al 20% non lo ammortizziamo in cinque anni ma in sei, è chiaro che il computer non dura sei anni, allora andiamo prendere a prestito l'ammortamento anticipato. Ma quello è anticipato fiscale, ma non civilistico: civilisticamente è doveroso, per cui diremo nella nota integrativa che abbiamo integrato l'aliquota base che ha insufficiente, in particolare il primo anno. L'ammortamento anticipato civilistico è quello che io vado a calcolare per differire le imposte. Non è una manovra strana, perché il Codice Civile all'articolo 2426 comma 2 e 2427 numero 14, nota integrativa, mi dice che posso usufruire di norme fiscali per motivi di carattere fiscale. Non è un peccato mortale.

Se faccio questa appostazione a conto economico, però il principio dice tu devi dare la corretta informazione almeno nella nota integrativa, cioè devi dire: guarda che il mio utile di un miliardo, senza i 300 milioni di ammortamenti anticipati sarebbe stato, non un miliardo e 300 perché c'è l'effetto imposte, il 58,75 dei 300 milioni, il patrimonio netto sarebbe stato maggiore di tanto, i miei immobilizzi, che ho scritto nell'attivo, sarebbero stati superiori di tanto: devo dare questa informazione. Poi la do in dieci righe e mantengo l'informazione fino a che la giudico rilevante, fino a che la giudico importante.

Invece potrei usare l'altro sistema, quello è che il sistema di lusso, più ele-



gante. Calcolo gli ammortamenti come variazione in meno nell'Unico e poi parte nel mio utile, che corrisponde a questi ammortamenti anticipati, l'assemblea poi la manda a riserva.

In questo caso, semplicemente faccio la variazione e ho, appunto, una variazione in meno dell'utile. Per cui io pagherò imposte dopo, che però sono di competenza di adesso. La cassa è diversa dalla competenza, la competenza è maggiore della cassa, io pago le imposte dopo, che però sono di competenza di adesso. Quando ho terminato l'ammortamento che cosa mi succederà, fiscalmente? In bilancio devo continuare a fare l'ammortamento, che però non è deducibile. Allora farò una variazione in più dell'utile e la riserva che ho, è liberata. Libero la riserva. Il fondo? Il fondo si imputa "fondo a imposte", perché le imposte erano di competenza del 1998, del 1999 e non del 2000. Nel 2000 o 2001 le vado soltanto a pagare, ma la competenza era quella dei precedenti esercizi.

In questi casi vediamo che, imputando correttamente le imposte in bilancio noi annulliamo il temporaneo vantaggio che mi dà la norma fiscale che mi consente di pagare le imposte dopo. Lo annulliamo perché le imposte sono iscritte per competenza.

Vediamo l'altro caso, delle differite attive o anticipate, è la stessa cosa.

Sono originate dalle differenze temporanee deducibili, che sono le differenze che comporteranno una variazione in diminuzioni del reddito negli esercizi successivi. Qui basta guardare il Testo Unico tutte le volte in cui fiscalmente un costo non è ammesso in quanto a deducibilità in un esercizio, ma è ammesso come deducibilità dopo: eccedenza di spese di manutenzione, il terzo delle spese di rappresentanza, tutti i fondi che - articolo 73 comma 4 - non sono ammessi in deduzione, per cui tutti i fondi garanzia, che purtroppo, poche imprese iscrivono in bilancio.

### LA RAGIONEVOLE CERTEZZA

Esempio. Ho fornito diecimila pezzi, so che questi diecimila pezzi sono difettosi. I ricavi li ho nell'esercizio 1999, dovrei stimare cosa mi costa ritirarli, ripararli e rimandarveli. Mi costa 100 milioni? Devo iscrivere un fondo. In questo caso non ho la deducibilità immediata che c'è in un momento successivo. Anche qui io pago delle imposte anticipate. Immaginatevi un bilancio che esce con un utile di 100. Iscrivo il fondo, guarda caso è di 100; 100 meno 100, zero, giusto? Adesso vediamo le imposte. Ho "imposte a debiti" e vado in perdita per le imposte. Dovrei fare "imposte a debiti", ma sto pagando in anticipo una imposta che è di competenza successivamente, quando non avrò più il fondo. Dovrei fare "crediti per imposte anticipate a imposte", per cui in quell'esercizio le imposte si annullano, si elidono, ed esco con un saldo pari a zero e le imposte le vado a riprendere l'esercizio dopo facendo "imposte a crediti". Naturalmente in questo caso perché io possa fare una scrittura di questo tipo deve esserci una ragionevole certezza di avere un utile, l'anno dopo, per recuperare queste imposte, certo, perché se sono sempre in perdita, non posso iscrivere tale attività.

In questo caso viene annullato il temporaneo svantaggio che mi fa pagare prima imposte che sono di competenza degli anni successivi. Stiamo attenti che le imposte anticipate si originano anche per il riporto di perdite. Questo è un problema che dobbiamo avere ben presente.

Noi facciamo fatica a capire le imposte differite perché effettivamente non è un problema facile, ma - guarda caso - ci sono degli imprenditori in perdita che l'hanno già capito. Allora voi leggete che c'è una società quotata in Borsa che dice: "Noi abbiamo iscritto...", nella semestrale ha già detto che iscrivono 100 miliardi di imposte differite attive. La società quotata in Borsa dice: "Siamo andati male nel 1998, però adesso abbiamo posto in essere delle operazioni straordinarie che ci faranno recuperare le perdite". Il ragionamento è corretto, per carità, anche il FAS americano dice: "Puoi iscrivere le differite attive se fai delle operazioni straordinarie che ti consentono di recuperare le perdite". I Sindaci devono passare al setaccio molto bene questo problema. Tant'è vero che il principio 25 dice: "Devi avere la ragionevole certezza di avere utili negli esercizi successivi".

Lo IASC 12, che è quello che parla delle imposte, dice "probabilità". Siccome probabilità è parso un pochettino poco forte, si è detto ragionevole certezza, che equivale quasi ad una certezza assoluta. Ragionevole certezza. E la Consob dice alle società quotate: "Non devono esistere ragionevoli dubbi relativamente alla disponibilità di utili futuri". Non devono esistere ragionevoli dubbi, direi che se non è certezza poco ci manca. No, perché qualche

società ha già detto: "Come ha detto la Consob, iscriviamo le differite attive". Ma la Consob non ha detto: "Iscrivete le differite attive". Poi, se ci sono dei quesiti, rispondiamo volentieri, anche perché qui c'è il problema del passato, del pregresso. Il principio in effetti affronta questo problema: "In sostanza chi le ha iscritte sono pochi. Devo iscrivere quelle pregresse". Se iscrivo quelle pregresse utilizzo la E/21, imposte relative esercizi precedenti, per cui devo fare, per esempio, imposte relative a esercizi precedenti a fondo imposte e il contrario se dovessi avere le differite attive.

Un'altra problematica è: io mi sono sempre comportato in un certo modo con gli ammortamenti anticipati, ho sempre utilizzato il metodo tollerato. Cosa faccio? Vado avanti? Un'ipotesi può essere quella di andare avanti col metodo tollerato per gli ammortamenti già iniziati e di cambiare per quelli futuri; l'altra: il principio consente anche per quelli in corso, di girare il fondo ammortamento a riserva, però dopo devo anche iscrivere le differite. In questo caso, nonostante i due articoli che abbiamo fatto Ceppellini e io per spiegare il problema, il Ministero delle Finanze a Telefisco ha detto che beneficio DIT non c'è.

Veniamo un attimo all'ultimo argomento.

Conti d'ordine. Partiamo sempre dal Codice Civile perché, ripeto, i principi contabili sono norme integrative e interpretative del Codice Civile, per cui non possono mai dire una cosa contraria.

Art. 2424 comma 2 e anche 2427 numero 9. Se andiamo a leggere il 2424 comma 2, viene detto che in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendo tra "fidejussioni, avalli, garanzie personali, garanzie reali, indicando separatamente per ciascun tipo le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".

La nota integrativa 2427 numero 9 dice "gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine", perciò abbiamo due obblighi, attenzione: uno, quello di indicare in calce alcuni fatti; l'altro, quello di illustrarli e anche di illustrare quelli che non abbiamo indicato sotto, che sono, per esempio, gli impegni che non posso quantificare. Per cui abbiamo questi due obblighi.

Il principio contabile numero 12 dice che i conti d'ordine si iscrivono una volta sola, non c'è bisogno di iscrivere due volte, non si sommano all'attivo e al passivo, tant'è vero che se facciamo un'analisi di bilancio non li includiamo, e si fa il confronto con l'esercizio precedente. Devono essere evitati i valori simbolici - una lira - che non vogliono dire nulla. Detto per inciso, anche i conti d'ordine è vero che non si chiamano conti d'ordine, ma sono previsti anche dai principi internazionali, sia nel Framework che nel principio 10 e nel principio 30, che riguarda le banche.

Altra regoletta importante è la seguente: non devo iscrivere nei conti d'ordine i beni che sono già presenti nell'attivo. Per esempio, io faccio lavorazioni conto terzi, i vostri beni che mi date in lavorazione li iscrivo, sono beni di terzi presso di me. Voi, che avete i vostri beni presso di me in lavorazione, non indicate nulla nei conti d'ordine, se no duplicate l'informazione. Se l'informazione vi sembra importante, la date nel commento alle rimanenze nella nota integrativa. Questo è importante.

I conti d'ordine servono per indicare i rischi, gli impegni e i beni di terzi.

Allora, un rischio può essere un rischio per debiti altrui. Attenzione anche qui. Noi abbiamo l'immobile, c'è l'ipoteca, non la indichiamo nei conti d'ordine, la indichiamo in calce nel commento alla voce dell'attivo e poi abbiamo il debito assistito da garanzie reali; mentre i debiti altrui no, allora dobbiamo indicarli, se è un impegno per un debito di una società del gruppo. Invece non si indica nei conti d'ordine, ma semmai si indica in nota integrativa tutto quello che è a mio favore, per cui, per esempio, le garanzie che io ricevo a favore. Quelle non le devo indicare nei conti d'ordine, semmai do notizia nella nota integrativa.

Gli impegni - altra ipotesi - riguardano beni in leasing, non gli impegni... che ogni azienda al 31.12 ha per contratti firmati con i fornitori o con i clienti: quelli sono impegni che derivano da una normale attività.

Sui beni terzi ho già detto. Dico un'ultimissima cosa così finisco. Valutazione dei rischi per garanzie rilasciate per debiti altrui, attenzione, c'era questo problema. Ho rilasciato una garanzia per un debito di 100 miliardi. La società garantita al 31.12 è solo esposta per un miliardo. Indico 100 miliardi o indico un miliardo. La scelta è stata quella di dire: "Nei punti d'ordine indico 100 miliardi, nella nota integrativa dico che i 100 miliardi sono utilizzati soltanto per un miliardo".